Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Lunedì, 26 maggio — Numero 125

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento speciale per il personale dei telefoni approvato col R. decreto 16 maggio 1912, numero 574;

Viste le aggiunte e varianti al predetto regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1913, n. 462;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge 22 giugno 1913, n. 680, approvato col R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1449;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le telefoniste ausiliarie sono reclutate su proposta dei direttori compartimentali ed entro i limiti delle assegnazioni di bilancio, a mano a mano che le esigenze del servizio lo richiedono e, per ogni esercizio finanziario, in numero non superiore a quello necessario per sostituire le telefoniste effettive od ausiliarie che abbandonino definitivamente il servizio, aumentato in misura corrispondente al 3 0[0 dei nuovi abbonati collegati alle reti urbane e al triplo delle nuove linee interurbane attivate.

Le telefoniste ausiliarie sono scelte fra aspiranti nubili che abbiano i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver sempre tenuto condotta regolare;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 23 anni;

d) licenza elementare;

e) requisiti fisici stabiliti nell'allegato I al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, da accertarsi a mezzo di due ispettori sanitari, ovvero di un ispettore sanitario e di un medico fiduciario, collegialmente.

Nella scelta sarà data la preferenza alle orfane di guerra, alle orfane ed alle figlie di impiegati dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica.

Potranno inoltre essere nominate ausiliarie le vedove di impiegati dell'Amministrazione telefonica che posseggano i requisiti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) e non abbiano superato il 35° anno di età.

Le telefoniste ausiliarie sono assunte per un periodo di dieci anni, alla scadenza del quale esse, lasciando il servizio, hanno diritto ad un premio di L. 5000.

Ma le ausiliarie, che ne facciano domanda tre mesi avanti lo spirare del decennio, potranno, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, essere confermate per altro quinquennio, purchè abbiano prestato servizio in modo lodevole e abbiano tenuto condotta regolare.

In tal caso sarà loro mantenuta per i primi due anni la retribuzione conseguita e per gli altri tre anni sarà corrisposto un aumento giornaliero di centesimi 50 e la corresponsione del premio sarà dilazionata alla scadenza del quinquennio, aumentandone proporzionalmente l'importo.

Con le stesse norme e condizioni potranno essere accordate conferme per altri periodi quinquennali fino ad un massimo di quattro.

Le telefoniste ausiliarie che cessano dal servizio dopo compiuto il primo quinquennio, per causa diversa da quelle considerate nell'articolo seguente, ricevono un premio, il cui ammontare è in relazione con il tempo per il quale hanno prestato servizio in base alla tabella allegato 2 al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Quando l'impiegata cessasse di vivere dopo un periodo non inferiore a 5 anni, sarà corrisposta agli eredi rispettivamente una somma proporzionale al numero intero degli anni di anzianità, come indicato nella predetta tabella allegato 2.

Nessun premio spetta alle ausiliarie che cessano dal servizio, per qualsiasi causa, entro il primo quinquennio.

Le ausiliarie sono retribuite per ogni giornata di lavoro con L. 5 durante il primo anno dalla loro abilitazione al servizio, con L. 6 durante i tre anni successivi, e conseguono un aumento giornaliero di centesimi cinquanta per ognuno dei due trienni seguenti.

L'abilitazione al servizio è subordinata ad un tirocinio non inferiore ad un mese, durante il quale vien corrisposta alle tirocinanti una indennità giornaliera di L. 3. Conseguita l'abilitazione le telefoniste ausiliarie sono inscritte in apposito albo, da comunicarsi alla Corte dei conti due volte all'anno, entro i mesi di gennaio e luglio rispettivamente, a firma del ministro.

Trascorso il primo anno di servizio, le ausiliarie che abbiano dimostrato di non possedere le necessarie attitudini per il servizio, o che, sottoposte a visita medica di revisione, con le norme di cui al comma *e*) dell'articolo precedente, non siano confermate idonee fisicamente al servizio, vengono licenziate previo parere del Consiglio di amministrazione.

Sono pure licenziate in qualunque periodo del loro servizio quelle che contraggono matrimonio.

Art. 2.

Decadono dall'eventuale diritto al premio, di cui all'articolo precedente, le telefoniste ausiliarie che cessano dal servizio per uno dei motivi qui appresso indicati:

a) uno qualsiasi dei casi nei quali gli articoli 42 e 43 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili prescrivono che l'impiegato è dichiarato dimissionario di ufficio.

b) una qualsiasi delle mancanze per le quali il testo unico predetto commina la revocazione o la destituzione.

Art. 3.

Alle telefoniste ausiliarie sono applicabili le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili.

Esse sono anche tenute a prestare, prima di essere ammesse in servizio, il giuramento ai sensi dell'art. 42 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, per il personale dei telefoni.

Art. 4.

Alle telefoniste ausiliarie sono applicabili le seguenti punizioni:

1° il richiamo;
2° l'ammenda sino a L. 20;
3° la sospensione;
4° il licenziamento.

Il richiamo e l'ammenda, sino a due lire, sono deliberati dal capo d'ufficio per omissioni o irregolarità di servizio ed anche per mancanze disciplinari lievi.

L'ammenda oltre due lire e sino a venti, è di competenza dei direttori compartimentali ed è inflitta per recidiva o per maggiore gravità dei fatti che diedero luogo ai provvedimenti di cui al comma precedente.

La sospensione e il licenziamento sono deliberati dal direttore generale e sono inflitti per recidiva o per maggiore gravità delle mancanze previste al comma precedente e per una delle mancanze previste dagli articoli 51, 53 e 54 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili.

Contro la sospensione ed il licenziamento è ammesso reclamo al ministro, che decide in modo definitivo sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Alle telefoniste ausiliarie con un anno almeno di servizio può essere accordato un congedo annuo di 30 giorni senza perdita della retribuzione, quando le condizioni del servizio lo consentano.

Nei casi di malattia sarà tollerato inoltre un periodo di assenze di 15 giorni complessivamente entro l'anno, pure senza perdita della retribuzione.

Nei casi di infortunio, si provvede ai sensi dell'art. 74 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, modificato dal R. decreto 6 aprile 1913, n. 462.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Alle telefoniste avventizie, assunte in servizio anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale*, è data facoltà di opzione fra il passaggio in ruolo, a suo tempo, con le norme dell'articolo seguente, e il divenire ausiliarie alle condizioni di cui all'art. 8.

La dichiarazione di opzione dovrà essere fatta per iscritto entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale*; improrogabilmente.

La mancata dichiarazione sarà considerata come opzione per la nuova forma d'impiego.

Art. 7.

Le telefoniste avventizie di cui all'articolo precedente, che avranno optato per il passaggio in ruolo, conseguiranno tale passaggio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e senza obbligo del biennio di fuori ruolo di cui all'art. 79 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, modificato dal R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1449, purchè abbiano compiuto quattro anni di servizio: l'eccedenza su tale periodo sarà valida per abbreviare corrispondentemente il primo periodo normale di avanzamento.

Le altre conseguiranno il passaggio in ruolo al compiersi di eguale periodo, nel quale non è computato il tempo eventualmente trascorso fuori servizio per causa diversa da congedo ordinario o da malattia.

Conseguentemente, il numero dei posti del quadro IV della tabella *B* della pianta organica del personale dei telefoni è elevato da 2600 a 2950.

A termini dell'art. 4 della legge 19 luglio 1909, n. 523, sarà provveduto in sede di bilancio di previsione negli esercizi venturi ad aumentare il numero dei posti di telefonista effettiva in misura corrispondente al numero delle avventizie, di cui al primo alinea del presente articolo, che compiranno quattro anni di servizio.

Art. 8.

Le telefoniste avventizie di cui all'art. 6 che abbiano optato per la nuova forma d'impiego (ausiliarie) avranno il trattamento di cui agli articoli 1 e seguenti del presente decreto.

L'Amministrazione provvederà al pagamento dei premi cogli interessi al 4 1|2 0|0 presso l'Istituto nazionale di assicurazioni per tutto il periodo decorrente della loro assunzione in servizio; il quale periodo è pertanto considerato utile a tutti gli effetti di cui all'art. 1.

Inoltre la retribuzione di ciascuna delle dette telefoniste ausiliarie sarà ragguagliata, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, a quella che avrebbero conseguito se fino dalla loro assunzione fossero state in vigore le norme dell'art. 1; gli aumenti successivi saranno concessi in base alla effettiva anzianità.

Art. 9.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, alle telefoniste avventizie che avranno optato per il passaggio in ruolo si applicheranno le disposizioni dell'art. 104 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574.

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 79, 80, 81 e 82 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, con le relative varianti approvate con i RR. decreti 6 aprile 1913, n. 462, e 29 dicembre 1914, n. 1449, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle contenute nel presente decreto, salvi per l'art. 82 gli alinea 2° e 4° che transitoriamente rimangono in vigore per le avventizie di cui all'art. 7.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Allegato 1.

Visite mediche per l'ammissione a telefoniste ausiliarie nell'Amministrazione dei telefoni dello Stato.

Il sanitario dovrà accertare che l'aspirante abbia sana e robusta costituzione fisica e sia esente da imperfezioni o difetti fisici e funzionali gravi o tali da ostacolare il disimpegno del servizio di commutazione.

Il sanitario a tal fine procederà agli accertamenti ed alle misurazioni appresso indicate:

1. Anamnesi familiare e personale prossima e remota con particolare riguardo all'accertamento di malattie ereditarie del sistema nervoso e dell'apparato respiratorio.
2. Esame dell'organo della vista e dell'acutezza visiva (l'acutezza visiva bioculare, senza uso di lenti, deve essere di 10/10 secondo le tavole ottometriche Armaignac attualmente in uso, tollerandosi una deficienza di 2 decimi solo se si riscontri in grado elevato la robustezza della costituzione generale).
3. Esame otoscopico e funzionale dell'udito.
4. Esame rino-faringo-laringoscopico ed accertamento della fonazione e pronuncia perfetta.
5. Esame somatico con particolare riguardo all'apparato respiratorio ed a quello circolatorio.
6. Esame psichico e del sistema nervoso.
7. Misurazioni di prescrizione:

a) statura minima metri 1,60 verificata con l'antropometro;

b) elevazione degli arti superiori con le mani protese in alto: misura minima dal piano dello sgabello antropometrico alla estremità delle dita: m. 1,25.

È tollerata una deficenza delle misure minime di cui ai comma *a*) e *b*) sino a centimetri 5 per ciascuna, purchè risulti in modo evidente la robustezza della costituzione generale.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Allegato 2.

Capitali assicurati in caso di morte.

Dal	5°	al	6°	anno L.	2500	Dal	17°	al	18°	anno L.	8500
»	6°	»	7°	» »	3000	»	18°	»	19°	» »	9000
»	7°	»	8°	» »	3500	»	19°	»	20°	» »	9500
»	8°	»	9°	» »	4000	»	20°	»	21°	» »	10000
»	9°	»	10°	» »	4500	»	21°	»	22°	» »	10500
»	10°	»	11°	» »	5000	»	22°	»	23°	» »	11000
»	11°	»	12°	» »	5500	»	23°	»	24°	» »	11500
»	12°	»	13°	» »	6000	»	24°	»	25°	» »	12000
»	13°	»	14°	» »	6500	»	25°	»	26°	» »	12500
»	14°	»	15°	» »	7000	»	26°	»	27°	» »	13000
»	15°	»	16°	» »	7500	»	27°	»	28°	» »	13500
»	16°	»	17°	» »	8000	»	28°	»	29°	» »	14000
						»	29°	»	30°	» »	14500

Capitali assicurati in caso di abbandono del servizio.

Dopo	5	anni	L.	2200	Dopo	18	anni	L.	8930
»	6	»	»	2700	»	19	»	»	9445
»	7	»	»	3225	»	20	»	»	10000
»	8	»	»	3770	»	21	»	»	10455
»	9	»	»	4345	»	22	»	»	10930
»	10	»	»	5000	»	23	»	»	11430
»	11	»	»	5455	»	24	»	»	11945
»	12	»	»	5930	»	25	»	»	12500
»	13	»	»	6425	»	26	»	»	13060
»	14	»	»	6945	»	27	»	»	13650
»	15	»	»	7500	»	28	»	»	14265
»	16	»	»	7955	»	29	»	»	14905
»	17	»	»	8430	»	30	»	»	15580

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 772 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 12 dicembre 1918, n. 2085, e 23 febbraio 1919, n. 353;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il disposto dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, è modificato come appresso:

La tassa sui contratti di borsa è stabilita nelle seguenti misure:

I — Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti:

d'importo fino a L. 20.000, L. 0,80;
id. oltre L. 20.000 fino a L. 50.000, L. 1,20;
id. oltre L. 50.000, L. 1,60;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori o banchieri:

d'importo fino a L. 20.0000, L. 0,40;
id. oltre L. 20.000 fino a L. 50.000, L. 0,60;
id. oltre L. 50.000, L. 0,80.

II — Contratti a termine, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra i contraenti:

d'importo fino a L. 50.000, L 1,60;
id. oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 2,40;
id. oltre L. 200.000, L. 4,80;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori o banchieri:

d'importo fino a L. 50.000, L. 0,80;
id. oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 1,20;
id. oltre L. 200.000, L. 2,40.

III. — Contratti di riporto, la cui durata non eccede i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra i contraenti:

d'importo fino a L. 50.000, L. 2,40;

id. oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 4;

id. oltre L. 200.000, L. 6;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori o banchieri:

d'importo fino a L. 50.000, L. 1,20;

id. oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 2;

id. oltre L. 200.000, L. 3;

c) conclusi fra pubblici mediatori qualunque ne sia l'importo, L. 0,50.

Per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato la tassa è ridotta a metà.

Art. 2.

Le tasse di cui all'art. 1 devono corrispondersi:

a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto fra pubblici mediatori con l'impiego di foglietti costituiti da due parti, di cui ciascuno dei contraenti ne trattiene una;

b) per i contratti conclusi con l'intervento di mediatori o banchieri, con l'impiego di foglietti a madre e figlia di cui il mediatore o banchiere deve sempre trattenere la matrice.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore insieme alle altre disposizioni del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, col 1° agosto 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 778 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, N. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e viste le successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di riunire e coordinare in un separato testo unico tutte le disposizioni relative alle pensioni privilegiate di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra di provvedere alla riunione e al coordinamento in un separato testo unico delle disposizioni contenute nelle leggi e nei testi unici di legge, nei decreti legislativi e nelle rispettive tabelle, nonchè delle disposizioni sparse in leggi speciali in quanto riflettono le pensioni privilegiate di guerra.

Art. 2.

Nella formazione del testo unico di cui al precedente articolo sono consentite tutte le modificazioni di forma, di denominazioni e di intitolazioni che si renderanno necessarie nell'opera di riunione e di coordinamento; è pure data facoltà di togliere antinomie, sovrapposizioni e duplicazioni e di raggruppare organicamente e secondo gli argomenti le disposizioni in parti, titoli, capitoli e sezioni.

Le disposizioni abrogate devono essere escluse dal nuovo testo unico, salve le occorrenti disposizioni transitorie.

Il testo unico sarà corredato degli indici relativi.

Art. 3.

Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari per il lavoro conseguente alle disposizioni dei precedenti articoli.

Il nuovo testo unico delle leggi sulle pensioni privilegiate di guerra, sarà approvato sentito il parere del Consiglio di Stato, a sezioni unite, e della Corte dei conti.

Art. 4.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — GIRARDINI — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 789 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto l'art. 7 del regolamento speciale per la Facoltà di giurisprudenza approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Riconosciuta l'opportunità di modificare il predetto art. 7 nel senso che la durata del corso di diritto di procedura penale sia accresciuta di un anno, per dedicare un anno alla procedura penale e due anni al diritto penale, e che la durata del corso di diritto am-

ministrativo e scienze dell'amministrazione, ora biennale, sia pure portato ad un triennio;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 7, 1° comma, del regolamento speciale per la facoltà giuridica, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 108, è modificato come segue:

« Tutti gli insegnamenti sono annuali. Fanno eccezione i corsi di diritto civile, di diritto romano, di storia del diritto italiano, che sono biennali; il corso di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, che è triennale, e il corso di diritto e procedura penale, che è parimenti triennale, dovendosi in un anno insegnare la procedura penale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 764 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto, e viste le successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1912, n. 667;

Visti i Nostri decreti 12 novembre 1916, n. 1598; 20 maggio 1917, n. 875; 20 maggio 1917, n. 876; 2 settembre 1917, n. 1385, e 27 ottobre 1918, n. 1726;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina, delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1919 e fino al 31 dicembre 1920 è conceduto un assegno temporaneo mensile a favore dei titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, nella misura stabilita dall'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

L'assegno predetto non è riversibile e alla concessione del medesimo non è di ostacolo la limitazione fissata dall'art. 76 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Restano invariate le disposizioni circa gli assegni supplementari a favore dei grandi invalidi.

Art. 2.

I militari forniti della pensione di guerra riguardante una fra le categorie indicate negli articoli 59 a 63 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, hanno diritto all'assegno nella misura fissata per la categoria corrispondente alla tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — GIRARDINI — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA degli assegni temporanei da conferirsi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra.

A - *Pensioni dirette.*

Militari affetti da infermità di 1ª categoria secondo la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876:

Infermità elencate ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 17 (pei militari affetti da tubercolosi polmonare in grado molto avanzato), L. 180 mensili.

Infermità elencate ai nn. 4, 7, 8, 9, 10, 17 (esclusi i militari affetti da tubercolosi polmonare in grado molto avanzato), L. 160 mensili.

Infermità elencate ai nn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, L. 140 mensili.

Militari affetti da infermità:

di 2ª categoria, L. 80 mensili;
di 3ª categoria, L. 70 mensili;
di 4ª categoria, L. 60 mensili;
di 5ª categoria, L. 50 mensili;
di 6ª categoria, L. 40 mensili;
di 7ª categoria, L. 30 mensili;
di 8ª categoria, L. 20 mensili;

Ai militari affetti da infermità di 9ª e 10ª categoria è conferito l'assegno corrispondente a quello stabilito per l'8ª categoria.

B - *Pensioni indirette.*

Per le pensioni indirette l'assegno temporaneo è di L. 30 mensili complessive da ripartirsi, in caso di più concorrenti, con le norme fissate per la pensione.

Per le pensioni speciali di cui all'art. 23 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, l'assegno predetto è di L. 10 mensili.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra:
GIRARDINI.

Il numero 767 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 5 aprile 1908, n. 161;

Sentito il Governo della Somalia;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita nella colonia della Somalia italiana una imposta sul reddito proveniente dall'esercizio di industrie e commerci e dall'affitto di case adibite ad abitazioni e magazzini.

Spetta al governatore di stabilire, al principio di ogni anno, per ciascun centro abitato, l'aliquota dell'imposta, che non potrà superare le seguenti misure:

redditi dalle 200 rupie alle 500 rupie imposta del 2 0|0
» » 500 » » 750 » » » 3 0|0
» » 750 » » 1000 » » » 4 0|0
» superiori alle rupie 1000 » » » 5 0|0

Art. 2.

L'accertamento dei redditi sarà eseguito, in ogni residenza, da una Commissione di tre o cinque membri, dei quali almeno uno indigeno od assimilato, e che sarà presieduta dal residente.

Avverso le decisioni della Commissione di prima istanza sarà dato ricorso ad altra Commissione composta di cinque membri, istituita nel capoluogo di ogni Commissariato e presieduta dal commissario regionale.

La composizione ed il funzionamento delle dette Commissioni saranno regolati con decreto Governatoriale.

I ruoli dei contribuenti saranno resi esecutori dal governatore della colonia.

Art. 3.

La tassa di licenza per gli esercizi pubblici è stabilita nella misura di rupie due.

Art. 4.

È delegata al governatore della colonia della Somalia italiana la facoltà di applicare il tributo sulla ricchezza indivisa appartenente a gruppi etnici e di provvedere alla relativa imposizione nei modi e nel tempo che crederà più opportuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 709 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, 6 luglio 1912, n. 749, e 16 dicembre 1912, n. 1312;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1912, n. 1205, 9 gennaio 1913, n. 39, 9 marzo 1913, n. 314, e 15 gennaio 1914, n. 75;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1363, 23 dicembre 1915, n. 1979, e 6 febbraio 1919, n. 107;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Tripolitania ed alla Cirenaica gli articoli 5, 7, 8, 9 e 14 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Art. 2.

I limiti di cui all'art. 17 e secondo comma dell'articolo 18 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 numero 1363, sono elevati:

a) per i progetti di contratti di opere pubbliche, la cui approvazione nei riguardi amministrativi e legali è demandata al ministro delle colonie, a L. 200,000, 150,000 e 100,000;

b) per i progetti di contratti di opere pubbliche, la cui approvazione nei riguardi amministrativi e legali è demandata al governatore, a L. 50,000, 40,000 e 25,000.

I limiti anzidetti potranno essere variati con decreto del ministro, udito il Comitato superiore amministrativo.

Per l'approvazione dei progetti può prescindersi dalla revisione contabile di cui all'art. 11 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979.

Art. 3.

Fermo il disposto del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 52 delle norme amministrative-contabili approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, l'autorizzazione per eseguire in economia i lavori e le provviste, riguardanti i servizi delle opere pubbliche, nella Tripolitania e nella Cirenaica è data dal ministro, udito il Comitato superiore amministrativo, quando l'approvazione amministrativa dei relativi progetti è di competenza ministeriale, e dal governatore, udito il Comitato amministrativo della colonia, negli altri casi.

Art. 4.

Al secondo e terzo comma dell'art. 17 dell'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, sono sostituiti i seguenti:

« Qualora si tratti di progetti, ai quali l'approvazione tecnica non sia stata impartita dagli ingegneri capi, tale facoltà può essere da essi esercitata purchè la maggiore spesa non superi, complessivamente, i due terzi della somma assegnata per imprevisti e lavori in economia, e le variazioni ed aggiunte siano tali da non alterare la sostanza dei progetti medesimi, nè le condizioni essenziali del contratto e non eccedano, col loro ammontare totale, la somma di L. 100,000.

« Tutte le altre variazioni ed aggiunte, che portino a superare i limiti fissati nei precedenti comma, sono autorizzate, dal governatore, purchè il loro ammontare non ecceda un terzo dell'importo del progetto principale da lui approvato; o altrimenti dal ministro, sentito, secondo i casi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici o l'ispettore superiore ».

Art. 5.

Al secondo comma dell'articolo 18 dell'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, approvato con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, è sostituito il seguente:

« In tutti gli altri casi, l'ingegnere capo presenta proposte motivate al governatore, il quale, sentito, ove lo ritenga opportuno, il parere dell'ispettore, decide quando il progetto sia stato da lui approvato, altrimenti ne riferisce al ministro per le sue determinazioni ».

È abrogato il secondo comma dell'art. 21 dell'ordinamento suddetto.

Art. 6.

Per i lavori che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore alle L. 50,000, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito

da un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dal capo dell'ufficio delle opere pubbliche, che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

Gli ingegneri dirigenti le sezioni distaccate, ai quali sia stata fatta la delega, di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, potranno nei limiti della competenza ad essi attribuita rilasciare certificati di regolare esecuzione senza che occorra la conferma dell'ingegnere capo.

Art. 7.

Quando la cauzione per i contratti relativi ad opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica sia costituita in tutto od in parte con pegno sui mezzi d'opera destinati alla esecuzione dei lavori, questi rimarranno vincolati a garanzia dell'amministrazione, che avrà su di essi il privilegio di cui agli articoli 1878 e seguenti del Codice civile.

Le cose vincolate saranno descritte in apposito verbale nei modi indicati nell'art. 1880 del Codice civile, ed il privilegio avrà pieno effetto decorsi i cinque giorni dalla pubblicazione di detto verbale nel giornale degli annunzi legali della colonia in cui si esegue il lavoro appaltato.

Questo privilegio può costituirsi sui natanti di proprietà dell'impresa sempre che risultino debitamente inscritti nei registri di un ufficio marittimo, ed avrà ogni effetto rispetto ai terzi dopo espletato le formalità stabilite dall'art. 485 del codice di commercio.

Art. 8.

Con decreti Reali, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, possono essere concessi a privati, o a Società, o altri enti legalmente costituiti e riconosciuti la esecuzione, e, eventualmente, l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dall'amministrazione coloniale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore amministrativo.

La spesa a carico del bilancio della colonia sarà ripartita in non più di 50 rate annuali, comprensive di capitale e di interessi.

Art 9.

Per i contratti di appalto stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, l'esecuzione dei quali non sia stata iniziata o sia stata sospesa o rallentata, l'Amministrazione coloniale appaltante, allo scopo di rendere più agevole l'esecuzione dell'opera, potrà pattuire con l'impresa modifiche alle condizioni contrattuali e la inviterà, con ordine di servizio, ad iniziare i lavori od a riprenderli con la dovuta attività entro il termine che sarà indicato nell'ordine stesso.

Qualora l'impresa non ottemperi all'ordine ricevuto, l'Amministrazione appaltante potrà risolvere il contratto di appalto.

Le nuove pattuizioni o la risoluzione del contratto sono approvate dall'autorità che ha approvato il contratto primitivo sotto la osservanza delle disposizioni vigenti per la variazione o la risoluzione dei contratti.

In caso di risoluzione l'impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere da determinarsi in base ai prezzi di contratto.

L'Amministrazione, senza attendere il collaudo finale e malgrado qualsiasi opposizione, comunque motivata, dell'impresa, può immettersi nel possesso dei lavori e materiali utili esistenti in cantiere, previa la compilazione di stati di consistenza e di accertamento, da redigersi con l'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa, o, qualora questa invitata non intervenga, con l'assistenza di due testimoni.

Qualora, per grave necessità pubblica, sia urgente iniziare o riprendere l'esecuzione dei lavori appaltati, il ministro o il governatore, con decreto motivato, potranno disporne l'esecuzione in economia, in pendenza della procedura di cui al presente articolo, senza che, in caso di risoluzione del contratto, ciò possa costituire, per l'impresa, titolo ad indennizzi o compensi.

Art. 10.

L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti da eseguirsi nella Tripolitania e nella Cirenaica può essere stabilito in un minimo del 5 0|0 dell'importo netto dei lavori.

Quando nei contratti d'appalto, stipulati prima dell'emanazione del presente decreto, l'ammontare della cauzione già prestata ecceda la detta misura, la quota eccedente può essere restituita all'impresa o vincolata a garanzia di nuovi appalti assunti dalla medesima impresa.

Art. 11.

Dopo constatata, col relativo verbale, l'utilizzazione delle opere, è consentito all'Amministrazione coloniale appaltante di disporre prima del collaudo ed a suo giudizio insindacabile, su conforme parere dell'ingegnere capo dell'Ufficio delle opere pubbliche, la restituzione parziale o totale delle ritenute prescritte dall'art. 26 dell'ordinamento amministrativo contabile approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 valgono anche per la costruzione delle ferrovie nella Tripolitania e nella Cirenaica in quanto sono applicabili.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 avranno vigore soltanto fino al 31 dicembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 774 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, per provvedere mediante licitazioni o trattative private e ad economia per quanto riguarda gli acquisti, le lavorazioni e trasporto di generi e materiali occorrenti all'Amministrazione della guerra, concessa con R. decreto 4 agosto 1914, n. 770 e prorogata per la durata della guerra con decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1842, viene estesa anche alle vendite degli animali bovini e non da macello dei parchi militari da concedere alle Deputazioni provinciali di Belluno, Treviso, Udine, Venezia, Vicenza, con pagamento all'atto del ritiro e con dichiarazione da parte delle dette Deputazioni che i bovini predetti verranno assegnati agli agricoltori delle zone che fu-

rono invase dal nemico o sgombrate d'ordine dell'autorità militare, allo stesso prezzo, aumentato delle spese.

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è estesa anche alla vendita delle vacche gravide da effettuarsi in favore della stazione sperimentale per le malattie infettive del bestiame di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER — RICCIO — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, il commercio ed il lavoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al ministro del tesoro di vietare, con suoi decreti, l'introduzione nel Regno di titoli di debito pubblico, di azioni e di obbligazioni estere.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — STRINGHER — CIUFFELLI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 724. Decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile «Angelo Visconti, con sede in Capitignano, frazione del comune di Giffoni sei Casali (Salerno), è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 725. Decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile «Bartolomeo Schenone» con sede nel Comune di Lumarzo (Genova), è eretto in ente morale sotto un'amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 744. Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, viene apportata una modificazione allo statuto della Cassa agraria di Miglionico, relativamente alla durata in carica del presidente della Cassa medesima.

N. 745. Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia in Palermo.

N. 746. Decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato il nuovo statuto del Monte di pietà di Tolentino (Macerata).

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del «Servizio in guerra», parte 1ª;

ORDINIAMO:

Chiunque, nei territori occupati dal Regio esercito, contravviene agli ordini dell'autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, è punito con la pena pecuniaria estensibile fino a L. 500 e col carcere da uno a sei mesi.

Addì 19 maggio 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il Commissario del Governo con sua istanza in data di ieri ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la legittimazione della confisca dei due piroscafi di bandiera austro-ungarica *Prudente* e *Ricordo*;

Ritenuto che con la istanza suddetta lo stesso commissario ha depositato nella segreteria della Commissione gli atti relativi;

Visto l'art. 6 del regolamento interno della Commissione delle prede 26 giugno 1915 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio detto anno;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito nella segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme agli atti per procedere al giudizio per la legittimazione della confisca dei due piroscafi di bandiera austro-ungarica *Prudente* e *Ricordo*.

Il segretario della Commissione delle prede è incaricato per la pubblicazione e comunicazione del presente decreto a norma di legge.

Roma, 14 maggio 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato, o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra

GIUNTA ESECUTIVA

La 2ª sezione della Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, ha fissate ieri le variazioni seguenti ai prezzi base del listino dell'aprile 1919 per i prodotti metallici di proprietà dello Stato:

Ghisa al carbone coke: ematite da fonderia, L. 42 al quintale.
Ghisa al forno elettrico, L. 37 id.
Rame, best selected ed elettrolitico, in pani e lingotti per quantitativi da 500 tonnellate in su, L. 325 id.
Rame, best selected ed elettrolitico, in pani e lingotti per quantitativi sotto a 500 tonnellate, L. 350 id.
Rame, in filo da mm. 2 e più, L. 455 id.
Rame, in filo sotto a 2 mm., L. 460 id.
Rame, in fogli base, L. 530 id.
Rame, in tubi base, L. 565 id.
Ottone, in fogli base, L. 500 id.
Ottone, in filo base, L. 505 id.
Ottone, in barre base, L. 380 id.
Ottone, in tubi base, L. 625 id.
Zinco, in pani qualità commerciale, prezzo base, L. 180 id.
Zinco, in lamiera, prezzo base, L. 250 id.
Antimonio in pani qualità commerciale, L. 225 id.
Nichelio in pani, L. 900 id.

ROTTAMI.

Rottami di rame massiccio, cioè ritagli di lastra, ecc., L. 265 al quintale.
Rottami di rame da vasellame non stagnato, L. 250 id.
Rottami di rame da vasellame stagnato, L. 225 id.
Bandelle di rame, L. 285 id.
Bandelle di rame al nichelio (per piccole partite), L. 400 id.
Tornitura di rame, L. 225 id.
Rottame di ottone in ritagli di lastra, tubo e canotti, L. 220 id.
Rottame di ottone leggero e pesante, escluso il nichelato e lo stagnato, L. 185 id.
Rottame ottone leggero campagnuolo con parte di stagnato e nichelato, L. 160 id.
Tornitura di ottone, L. 150 id.
Rottame di bronzo per campane, L. 340 id.
Rottame di bronzo meccanico, L. 320 id.
Rottami di cuscinetti ferroviari, L. 295 id.
Rottami di bronzo in genere, L. 270 id.
Tornitura di bronzo, L. 245 id.

Per tutti gli altri materiali metallici e relativi extra, rimangono invariati i prezzi del listino dell'aprile 1919.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 maggio 1919, da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.20	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.27	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di R. tesoreria di Torino — Intestazione della ricevuta: Debenedetti Giacomo fu Moise (pos. n. 660491) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 (1) — Ammontare del capitale, L. 1000 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2242 — Data della rice-

vuta: 2 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cirillo Pietro di Francesco (pos. n. 623989) — Titoli del debito pubblico un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 213,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siono intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 aprile 1919.

(1) Due obbligazioni della ferrovia Torino-Cuneo.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Dal notaio cav. Evangelisti Gaetano è stata richiesta la rettifica della intestazione del buono 5 per cento triennale, quinta emissione n. 96 di L. 14.000 emesso il 13 settembre 1918 al nome di *Marini* Ada, Ebe, Edda, Ida, Domenico ed Elio fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Menini Aida vedova di *Marini* Carlo, mentre avrebbesi dovuto intestare a *Marin* Ada, ecc. ecc..... minori sotto la patria potestà della madre Menini Aida vedova di *Marin* Carlo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza alcuna opposizione, si procederà alla richiesta rettifica di intestazione.

Roma, 12 maggio 1919.

Il direttore generale: CONTI-ROSSINI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Milesi Maria di Regazzoni Antonio, soldato, L. 630 — Vitiello Luigi di Emilio, id., L. 630 — Camparo Veronica di Roccati Angelo, caporale maggiore, L. 840 — Revello Maria di Sambado Giuseppe, soldato, L. 630 — De Zolt Lisabetta di Cesco Antonio, id., L. 630 — Loria Giovanni di Pietro, id., L. 510 — Costa Luigi di Martino, caporale, L. 830 — Mancuti Michele di Cesare, soldato, L. 630 — Lopriore Gabriele di Gaetano, id., L. 630 — Innocenti Stefano di Serafino, id., L. 630 — Incamela Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Piroddu Luca di Antonio, id., L. 630 — Zafarana Salvatrice di Alesci Mariano, id., L. 630 — Giuntoli Maria di Romani Attilio, id., L. 630 — Cudiu Marco di Giuseppe, id., L. 630 — Bilci Giuseppe di Mariano, id., L. 630.

Carvoni Domenica di Mastrantoni Tommaso, sergente, L. 1120 — Cattarin Luigia di Boscarato Domenico, soldato, L. 630 — Cocco Maria di Serra Costantino, id., L. 630 — Taras Lucia di Farris Giovanni, id. L. 630 — Quarta Benedetto di Sonto, id., L. 630 Rotondi Rosa di Mazzari Angelo, id., L. 630 — Fina Fedele di Angelo, id., L. 630 — Giulietti Andrea di Marino, id., L. 630 — Melani Maria di Bresciani, id. L. 630 — Pazzaglia Francesco di Marsilio, id., L. 630 — Strano Caterina di Di Bella Orazio, id., L. 630.

Palmieri Raffaele di Giuseppe, soldato, L. 630 — Nicoletto Antonio di Attilio, id., L. 630 — Giglio Vincenza di Galvagno Salvatore, id., L. 630 — Di Matteo Raffaele di Michele, id., L. 630 — Ferrari Angelo di Francesco, id., L. 630 — Crocetta Giuseppe di Pietro, id., L. 630 — Panzironi Giuseppe di Agostino, id., L. 630 — Bichetto Tommaso di Rinaldo, id., L. 630 — Robbioni Domenico di Filippo, id., L. 630 — Pozzani Luigi di Ettore, sottotenente, L. 1500 — Rigamonti Angelica di Pozzani Ettore, id, L. 1500.

Di Colo Alberto di Iacopo, soldato, L. 630 — Bracci Gioacchino di Giorgio, id., L. 630 — Valle Stefano di Pierino, id., L. 210 — Terzulli Rosa di Losito Andrea, caporale, L. 840 — Santochirico Pietro di Giuseppe, soldato, L. 630 — Sinisgalli Grazia di Santochirico Giuseppe, id., L. 630.

Guarleri Emilio di Carlo, sergente, L. 1120 — Contento Pasqua di Lacatena Vito, soldato, L. 630 — Marziani Michele di Nicola, id., L. 630 — Nastro Pasquale di Carmine, id., L. 630 — Nastro Raffaele di Raffaele, id., L. 630 — Nava Emilio di Alessandro, id., L. 338 — Paratici Sante di Quinto, id., L. 630 — Bolzoni Gaetano di Giovanni, sergente, L. 1000 — Leuzzi Domenico di Giosafatte, soldato, L. 630 — Melegari Giuseppe di Vittorio, id., L. 630 — Tammaro Tommaso di Salvatore, id., L. 630 — Pistritto Vincenzo di Luciano, id., L. 630 — Barbieri Carlo di Luigi, id., L. 630 — Casati Pietro di Enrico, id, L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

STOCCOLMA, 24. — Un comunicato estone dice che sul fronte di Gatshi un distaccamento si è impadronito della stazione di Valessovo, ad est del lago Peipus, e della stazione di Jamm, facendo mille prigionieri e prendendo 20 mitragliatrici.

LONDRA, 24. — Un Comunicato ufficiale circa le operazioni militari in Murmania annunzia la presa di Medvyejagora a nord ovest del Lago Onega.

La rapidità della avanzata inglese ha impedito ai bolscevichi, che furono duramente provati, d'arrecare danni alle città e ai servizi del porto.

VARSAVIA, 24. — Sul fronte lituano, dopo due giorni di accaniti combattimenti, i polacchi hanno raggiunto lo Styr e il Pripet, dopo avere occupato Ortrow, Podgorze, Wulwoe e Laniszewice. È stata catturata una grande quantità di armi.

LONDRA, 24. — Il *Daily Mail* ha da Helsingfors: Grandi incendi sono scoppiati a Pietrogrado e sono state udite forti detonazioni. Si ritiene che i bolscevichi facciano saltare i depositi di munizioni e che il popolo, specie gli operai che erano stati recentemente armati dai bolscevichi, si siano rivoltati contro gli oppressori. Battaglie accanite si svolsero nelle vie.

LONDRA, 24. — L'*Agenzia Reuter* ha da Omsk in data 13 corrente: Le truppe siberiane continuano con successo l'offensiva nella regione della ferrovia di Perm. A nord della ferrovia di Kazan i siberiani si avanzano lungo il fiume Viatka.

Essi si sono impadroniti di parecchie località nella regione ad ovest di Bugulma.

Le truppe siberiane hanno respinto tutti gli attacchi delle truppe rosse.

BASILEA, 24. — Si ha da Varsavia che i ministri d'America e d'Inghilterra hanno protestato presso Paderewski contro l'offensiva polacca.

ZURIGO, 24. — Si ha da Berlino:

Il *Lokal Anzeiger* a proposito della presa di Riga scrive:

Le truppe d'assalto baltiche nella loro ardita avanzata alle spalle delle truppe soviettiste in fuga liberarono il 22 corr. la capitale della Lettonia dalle mani dei bolscevichi.

Secondo notizie da Libau, il loro comandante, barone Manteufel, è caduto durante l'avanzata su Riga.

CRISTIANIA, 25. — Viaggiatori provenienti dalla Russia dichiarano che grandi preparativi sono fatti lungo la ferrovia di Arcangelo per attaccare Pietrogrado contemporaneamente per terra e per mare in direzione ovest. Lungo la frontiera fra la Norvegia e la Russia tutti gli uomini validi sono stati mobilizzati contro i bolscevichi.

STOCCOLMA, 25. — Un comunicato ufficiale estone in data di venerdì mattina dice:

Nel settore di Pakiff, presso la ferrovia, attività dell'artiglieria. Nel settore di Marienburg attacchi del nemico contro la fattoria di Leniste e nelle vicinanze della fattoria di Saarlase sono stati respinti.

STOCCOLMA, 25. — Si ha da Helsingfors: Nella Carelia russa le truppe rosse hanno ripreso Porajaevni. Regna calma nella regione di Olonetz.

Un successivo dispaccio pure da Helsingfors dice: L'avanzata delle forze confederate estoni, dei volontari e dell'Ingermanland continua ininterrotta lungo la ferrovia del Baltico.

Si ha da Reval che il corpo dell'Ingermanland è giunto mercoledì a Gatshina. Il giornale *Belsingin Samomat* annunzia la presa di Gatshina.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 23. — I cinque ministri degli esteri hanno tenuto una seduta nel pomeriggio. Essi hanno adottato le conclusioni presentate dalla Commissione per gli affari ceko-slovacchi, la quale propugna l'annessione dei ruteni dell'Ungheria alla Ceko-Slovacchia.

I ministri hanno quindi esaminato l'azione svolta dai tedeschi nell'Alta Slesia, ed hanno preso decisioni relativamente al vettovagliamento delle provincie baltiche.

PARIGI, 24. — Il Consiglio dei Quattro ha studiato stamane le clausole economiche del trattato di pace con l'Austria-Ungheria ed ha deciso di udire le delegazioni ceko-slovacca, jugoslava e romena circa le clausole finanziarie da inserire nel trattato con l'Austria-Ungheria, i cui Stati ne raccolsero in parte la successione, dal punto di vista del debito di guerra austro-ungarico.

VERSAILLES, 24. — Il conte Brockdorff-Rantzau e altri quattro plenipotenziari hanno fatto ritorno oggi provenienti da Spa. Il sesto plenipotenziario, Melchior, ritornerà domani con la Commissione finanziaria.

VERSAILLES, 24. — Appena tornato, il conte Brockdorff-Rantzau ha riunito i membri delle principali Commissioni ed ha fatto loro conoscere le decisioni prese a Spa.

PARIGI, 24. — Il *Temps* dice che il Consiglio dei quattro ha terminato stamane il testo definitivo della risposta alle due lettere di Brockdorff circa la Sarre.

La risposta sarà pubblicata domani.

Il *Temps* ritiene che saranno mantenute tutte le clausole economiche e politiche inserite nel trattato di pace circa il regime della Sarre.

Una sola modificazione sarebbe pertanto apportata relativamente al pagamento in oro che la Germania dovrebbe effettuare per quella parte di miniere che potrebbe riscattare per effetto del plebiscito, allo scadere dei quindici anni.

Il *Temps* crede inoltre che la Commissione per le riparazioni ascolterà lunedì le delegazioni ceko-slovacca, jugoslava e romena per stabilire se questi Stati dovranno non soltanto prendere a loro carico una parte del debito di guerra dell'Austria-Ungheria ma contribuire anche alle riparazioni dovute dall'Austria-Ungheria.

PARIGI, 24. — Nel pomeriggio il Consiglio dei quattro ha studiato le due note del conte Brockdorff Rantzau relative al bacino della Sarre ed ha deciso di dare ad esse una risposta complessiva la quale sarà consegnata domani alla Delegazione tedesca e pubblicata lunedì mattina.

Le disposizioni fondamentali del testo primitivo non sono modificate. La sola formula nuova che vi sarà introdotta si riferisce al possibile riscatto delle miniere da parte dei tedeschi nel caso di un plebiscito a loro favore dopo quindici anni di occupazione. In tale eventualità la Francia adopererebbe una specie di sistema di ipoteche sulla Germania.

VERSAILLES, 24. — Stamane si è riunito il Comitato per la verifica dei poteri allo scopo di esaminare le credenziali presentate dal cancelliere Renner, presidente della Delegazione austriaca.

Erano presenti alla seduta il marchese Imperiali, Jules Cambon, White, lord Harding e Matsui.

BASILEA, 24. — Si ha da Vienna: A proposito delle notizie date dai giornali parigini sull'indennità di guerra da imporre all'Austria tedesca, nonchè sulle modalità per le ripartizioni del debito di guerra tra gli Stati successori dell'Austria-Ungheria, i giornali affermano che le rivendicazioni, formulate al riguardo, sono assolutamente inaccettabili per l'Austria tedesca. Dividere il debito di guerra e imporre ad ogni Stato il pagamento delle somme stabilite pel suo territorio, significherebbe imporre all'Austria un onere che oltrepassa enormemente le sue forze. Le rivendicazioni di questo genere sono per l'Austria-Ungheria impossibili ed ineseguibili.

BASILEA, 25. — Si ha da Vienna:

La *Neue Freie Presse* dice: Nei circoli parlamentari corre voce che ai negoziati di pace a Saint-Germain sarà invitato anche un delegato degli operai dell'Austria tedesca nella persona del deputato Hueber capo della Commissione sindacalista.

VERSAILLES, 25. — Una nota di Clémenceau è stata consegnata stamane alla Delegazione tedesca, la quale ha consegnato anche essa una nota per il presidente della Conferenza.

VERSAILLES, 25. — La nota consegnata stamane dagli alleati alla Delegazione tedesca contiene la risposta alle due note tedesche circa il bacino della Sarre.

La nota consegnata stamane al presidente della Conferenza contiene la controrisposta alla risposta dell'Intesa relativamente alla questione delle responsabilità.

PARIGI, 25. — La Commissione finanziaria tedesca proveniente da Spa è arrivata alle 9.50 alla stazione del Nord.

I membri della delegazione stessa sono stati condotti a Versailles con automobili militari.

PARIGI, 25. — L'*Echo de Paris* riferisce l'impressione di un plenipotenziario tedesco, il quale prevede che i tedeschi accetteranno di firmare le condizioni di pace.

In caso di rifiuto, dice il giornale, comincerebbe subito l'avanzata degli eserciti alleati sulla riva destra del Reno e sarebbero immediatamente prese disposizioni, da parte della Conferenza di Parigi, per intavolare trattative di pace separata con la Baviera, col Baden e col Würtemberg. Tali negoziati, secondo notizie attendibili, procederebbero con una sorprendente rapidità.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, l'altro ieri, accompagnata dalla duchessa Sforza Cesarini Colonna e dal marchese Capranica del Grillo, si recò a visitare la Mostra italo-britannica di arti e mestieri in via Nazionale.

Ricevuta dall'ambasciatore e dall'ambasciatrice d'Inghilterra, l'augusta Signora constatò nei varî reparti l'ottima riuscita della Mostra, ed acquistò numerosi oggetti, esprimendo parole di elogio per gli ordinatori.

S. E. Berenini ad Anagni. — Il comune di Anagni offrì ieri, con un'artistica pergamena, la cittadinanza al ministro della istruzione pubblica, on. Berenini.

La cerimonia si svolse nel palazzo comunale, stipata d'ogni ceto di cittadini.

Parlarono il sindaco, l'on. Zegretti e un'orfano del collegio « Regina Margherita », per ringraziare il ministro del suo interessamento per il Collegio.

Rispose l'on. Berenini con commosse parole, beneaugurando alle sorti di Anagni e delle sue istituzioni.

Il ministro, dopo di avere visitato la cattedrale, per rendersi conto dei lavori che si eseguiscono alle vôlte, e il palazzo di Boni-

facio VIII, è assistito ad un trattenimento musicale al collegio « Regina Margherita », si recò a Fiuggi per visitarvi gli stabilimenti.

Il 24 maggio in Italia e all'estero. — Il quarto anniversario della dichiarazione di guerra è stato celebrato a Roma, in tutta Italia e in molte nostre colonie all'estero in forma solenne e degna, che ha una volta di più riaffermato il sentimento della patria per la gloriosa guerra.

Roma era tutta imbandierata e festante e, nonostante non avessero avuto più luogo il comizio all'Augusteo e il corteo, l'animazione fu vivissima per tutta la giornata, e parecchie dimostrazioni si svolsero in vari punti della città.

A Genova fu inaugurata solennemente la « Mostra della Vittoria » con discorsi dell'onorevole senatore Nino Ronco, del march. Pallavicino, dell'on. senatore Maragliano, del sindaco gen. Massone e di S. E. Battaglieri che dichiarò aperta la Mostra in nome di Sua Maestà.

Nel teatro annesso al Giardino d'Italia dove venne ordinata la Mostra pronunziò un applaudito discorso l'on. De Vito.

Da Genova, per l'occasione, partirono tre aeroplani a portare a Trento, Trieste e Fiume il saluto del Comitato.

S. E. il presidente del Consiglio inviò all'on. sen. Ronco il seguente telegramma:

« Dolente di non poter presenziare di persona alla apertura di codesta Mostra che riassume i mirabili sforzi compiuti dal valore e dal lavoro nazionale durante la guerra, invio un fervido saluto bene augurando alla patriottica iniziativa. Ho pertanto disposto che il Governo sia rappresentato alla solenne cerimonia ».

A Torino si tenne per l'occasione un applaudita conferenza dall'avv. Enzo Ferrari.

Ad Ancona, fra entusiasmo, vennero inaugurati i busti di Oberdan, di Battisti e del generale Diaz.

Verona, Faenza ed altre città celebrarono degnamente la storica ricorrenza.

Sul Carso, al cimitero di Sdraussina, presenti S. A. R. il duca d'Aosta, i sindaci di Trieste e Trento, autorità civili e militari nonchè gran folla, i soldati deposero fiori sulle tombe e il duca d'Aosta inneggiò ai caduti. Venne pure compiuta a Cima Tre del San Michele, una cerimonia religiosa dal vescovo di Gorizia e il generale Paolini esaltò l'eroismo dei soldati italiani su quelle aspre vette. Una squadra di aeroplani gittava fiori e proclami sui luoghi dei combattimenti. L'on. Gasparotto salutò l'eroismo delle truppe combattenti sul Corso esaltando la terza armata.

Nelle terre redente dal valore italiano la commemorazione riuscì commovente.

Trieste, Trento e Pola fecero grandiose, espressive dimostrazioni. Zara, esultante, inviò a mezzo del sindaco telegrammi a S. E. il ministro della marina, al sindaco di Roma e ad altre personalità.

Notizie dall'estero affermano come le nostre colonie abbiano festeggiata la storica ricorrenza.

A Bligny una Delegazione della Lega franco-italiana depose fiori sulle tombe dei soldati italiani morti mentre disputavano il suolo della Francia al nemico. Vi si fece rappresentare il presidente del Consiglio Clémenceau.

Numerosi erano i rappresentanti dell'esercito italiano. La Delegazione depose una splendida corona di bronzo.

Pronunciarono commoventi discorsi il senatore Rivet, a nome della Lega franco-italiana, e il sottoprefetto, a nome del Governo francese, che volle associarsi alla pia cerimonia. Il colonnello Leone ringraziò a nome dell'esercito italiano e delle madri italiane, che saranno liete - disse - di apprendere che le tombe dei loro figli saranno spesso fiorite nella terra amica e saranno circondate da una commovente pietà.

Onoranze a Leonardo, a Vinci. — Ieri, a Vinci, furono rese solenni onoranze alla memoria di Leonardo, nel quarto centenario della sua morte.

Un lungo corteo, preceduto dalle bande presidiaria e comunale, partendo da Villa Martelli, si recò al municipio, ove, nell'aula consigliare, venne inaugurato un busto al sommo pittore e scienziato.

Il sindaco, dopo di aver letto le adesioni, pronunciò un applaudito discorso.

Parlò, quindi, il comm. Serra-Caracciolo, portando il saluto di Firenze ed invitando i presenti alla solenne commemorazione vinciana, che sarà tenuta prossimamente in quella città.

Dopo un rinfresco offerto alle autorità negli uffici comunali, si formò un corteo diretto al castello, ove fu scoperta una lapide, con epigrafe dettata dal senatore Isidoro del Lungo.

Quivi parlarono davanti grande folla plaudente gli onorevoli Cermenati e Rosadi.

Alle ore 16,30 un nuovo, numeroso corteo, proceduto da bande, si recò in pellegrinaggio in Asciano, dimora prediletta di Leonardo, ove parlò il prof. Maurizio Mignon, rappresentante ufficiale della Francia.

Durante tutta la mattina alcuni aeroplani e un dirigibile eseguirono evoluzioni nel cielo di Vinci.

Un aeroplano, partito nella mattinata da Centocelle, portò a Vinci il seguente messaggio del sindaco di Roma:

« Sulla nave aerea divinata da Leonardo giunga a Vinci attraverso il limpido cielo d'Italia il saluto di Roma che dei suoi ideali sublimi infiammò il genio sovranamente latino dell'artista immortale ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BASILEA, 23. — Si ha da Francoforte: Mandano da Bamberga alla *Frankfurter Zeitung*: Il progetto della nuova Costituzione bavarese sarà sottoposto nella prossima settimana alla Dieta. La nuova Costituzione, eccetto alcune notevoli disposizioni complementari, è basata sulla Costituzione provvisoria.

Il progetto annulla la soppressione, che era già stata decisa, degli antichi titoli di nobiltà, i quali potranno continuare ad essere aggiunti al nome.

TRIESTE, 23. — Si ha da Belgrado in data 21 corrente:

Ieri, 20, sono partiti da Belgrado diretti a Praga i plenipotenziari jugoslavi incaricati di tentare la stipulazione di un trattato offensivo e difensivo segreto fra jugoslavi e ceki.

WASHINGTON, 23. — *Senato.* — Sherman attacca il progetto della Lega delle nazioni e presenta una proposta tendente a separare il patto della Lega stessa dal trattato di pace affinchè il paese e il Senato possano pronunciarsi separatamente sulla Lega e sul trattato.

L'oratore accusa il presidente Wilson di cedere alla Gran Bretagna e di lanciare il paese in una politica che può obbligarlo ad inviare milioni di soldati all'estero. Il Patto riduce la Repubblica americana ad uno Stato vassallo, incapace di esercitare le sue prerogative, poichè si dovrà sempre sottomettere ai decreti del Consiglio di Ginevra.

L'oratore dice infine che il non aver riconosciuto un trattato che era stato concluso con l'Italia in un'ora di grande pericolo costituisce una insigne mancanza di buona fede.

Johnson chiede comunicazione del testo integrale del trattato di pace.

BASILEA, 24. — Si ha da Varsavia: Ieri nella seduta della Dieta, Paderewski ha pronunciato un discorso nel quale ha detto che la nuova frontiera germano-polacca era stata stabilita in generale in modo favorevole, ad eccezione di due distretti polacchi per i quali la Delegazione polacca per la pace continuerà i suoi sforzi.

Quanto alla questione del Teschen, egli si metterà direttamente in relazione con Masaryk secondo il desiderio della Conferenza della pace.

BASILEA, 24. — Si ha da Rudolstadt: La Dieta dello Schwarzbourg Rudolstadt, come prima rappresentanza popolare della Turingia, ha approvato una legge circa l'unione degli Stati della Turingia allo scopo di fare della Turingia stessa uno Stato unitario.

Il deputato socialista Hartmann è stato eletto presidente del Consiglio.

LONDRA, 25. — Si ha da Simla in data 15 maggio:

Il comandante in capo delle truppe Afghane ha scritto all'agente politico inglese a Kyber domandando la cessazione delle ostilità.

STOCCOLMA, 25. — Il console generale degli Stati Uniti Halstead è stato nominato commissario a Vienna.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.